

Convergenza dei contratti della Dirigenza Medica e Sanitaria: inclusione o esclusione degli Specialisti in Fisica Medica dai benefici previsti dall'Indennità Professionale Specifica?

Nando Romeo, *Dirigente Fisico UOC di Radioterapia – ASP Messina*

L'Art. 29 del Ccnl del 10/2/2004, integrativo del Ccnl dell'8/6/2000 dell'area della dirigenza medico-veterinaria ha trasformato l'indennità di rischio radiologico in indennità professionale specifica per i dirigenti medici di area radiologica ovvero per i medici specialisti in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare i quali svolgono abitualmente la specifica attività professionale avvalendosi dell'azione diagnostica e terapeutica delle radiazioni ionizzanti.

Una analoga previsione non è presente nel Ccnl della Dirigenza Sanitaria (contratto dei Biologi, Chimici, Farmacisti, Fisici e Psicologi) il quale avrebbe dovuto prevedere, alla stessa maniera, la trasformazione dell'indennità di rischio radiologico per coloro che svolgono abitualmente la propria attività professionale con radiazioni. Il Fisico specialista in Fisica Medica è un dirigente del Ssn che applica le conoscenze e le metodologie della fisica alla medicina nei settori di prevenzione, sicurezza, diagnosi e cura svolgendo ruoli che abitualmente implicano l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti nei reparti di radiodiagnostica, radioterapia, medicina nucleare e in tutti gli altri reparti in cui le radiazioni ionizzanti sono utilizzate in maniera complementare all'esercizio clinico. In particolare, da un punto di vista normativo, lo Specialista in Fisica Medica:

- 1) svolge le funzioni di Esperto in Fisica Medica le cui attività, ai sensi del D.Lgs. 26/5/2000 N. 187 - Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche, "sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici";
- 2) è frequentemente incaricato dei compiti di radioprotezione dei lavoratori e della popolazione ai sensi del D.Lgs. 17/3/1995 N. 230 e s.m.i. in attuazione di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- 3) ai sensi della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 Dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122 Euratom, lo Specialista in Fisica Medica deve essere il responsabile della dosimetria delle radiazioni ionizzanti, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione medica.

Come potrebbe, lo Specialista in Fisica Medica, effettuare la dosimetria delle radiazioni ionizzanti, la valutazione, l'ottimizzazione e la verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche senza un monitoraggio continuo e ravvicinato delle sorgenti? Come potrebbe, lo Specialista in Fisica Medica, garantire nel tempo il corretto quantitativo di radiazione erogato sul paziente senza la costante verifica di emissione della sorgente di radiazioni ionizzanti?

Con tutta evidenza, lo Specialista in Fisica Medica esercita le proprie funzioni in qualità di professionista sanitario di area radiologica (così come anche riconosciuto dalle "Linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate (art. 6, decreto legislativo n.

187/00)” – GURI 9/11/2015 serie generale n. 261) al pari dei medici specialisti in radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare. Pertanto sarebbe auspicabile estendere l’indennità professionale specifica anche ai Fisici specialisti in Fisica Medica.

Da un punto di vista economico è da osservare che gli Specialisti in Fisica Medica del Ssn sono circa 800 (un numero pari a circa il 3% rispetto al complesso di tutti i medici nucleari, medici radiologi, medici radioterapisti e i tecnici sanitari di radiologia medica che percepiscono già l’indennità professionale specifica); inoltre è doveroso specificare che la stragrande maggioranza degli Specialisti in Fisica Medica, percepisce già analoga indennità in quanto esposti, per le funzioni ed le attività espletate, al rischio radiologico. E’ evidente quindi che il riconoscimento contrattuale dell’indennità professionale specifica allo Specialista in Fisica Medica, nel sanare una evidente sperequazione, avverrebbe anche a costi davvero contenuti, per non dire irrisori.